

Disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) per gli anni 2024-2025 per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 27 novembre 2025

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l'articolo 1, comma 670;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL), ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL), ed il relativo Allegato A (di seguito: RTTE), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 617/2023/R/EEL), ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQD), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 618/2023/R/COM), ed il relativo Allegato A (TIPPI), come successivamente modificati e integrati.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3 del TIT individua due differenti regimi di riconoscimento tariffario delle imprese distributrici, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali:
 - alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo si applicano i criteri ROSS, ai sensi del comma 17.1 della deliberazione 497/2023/R/COM;
 - alle imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo si applica il regime parametrico, ai sensi della deliberazione 237/2018/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- il titolo VIII del TIT disciplina i meccanismi per la gestione degli scostamenti derivanti dal *tariff decoupling* ed in particolare i criteri generali per il periodo di regolazione 2024 - 2027 (6PRDe) per la perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e misura e per la perequazione dei costi di trasmissione.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 35.4 del TIT prevede che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), attenendosi alle disposizioni del TIT medesimo, provveda alla quantificazione, liquidazione ed erogazione dei saldi di perequazione e che, a tal fine, e con la finalità di contenere rischi di insolvenza da parte degli esercenti, adotti procedure specifiche applicabili nei casi di esercenti che non rispettino i termini previsti per l'invio delle dichiarazioni e i conseguenti versamenti;
- il comma 35.5 del TIT stabilisce che le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, nonché le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa siano disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità (DINE), stabilendo altresì che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla suddetta determinazione sia sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- il comma 35.6 del TIT stabilisce altresì che agli esercenti siano concessi non meno di 30 giorni per l'invio dei dati di perequazione;
- il comma 35.7 del TIT stabilisce che, nel caso in cui le imprese non rispettino i termini e le modalità previste per la messa a disposizione dei dati necessari per la quantificazione dei saldi di perequazione, la Cassa provveda a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti in ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa distributrice inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa impresa distributrice inadempiente al sistema di perequazione nel suo complesso;
- il comma 35.11 del TIT prevede che, in relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione, la Cassa si attenga alle indicazioni dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36 del TIT disciplina il meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e misura;
- l'articolo 37 del TIT disciplina il meccanismo di perequazione dei costi di trasmissione.

CONSIDERATO CHE:

- la determinazione dei costi riconosciuti secondo il criterio parametrico di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL rende necessarie alcune disposizioni tecniche di dettaglio per la determinazione dei saldi di perequazione dei ricavi per i servizi di distribuzione e di misura con riferimento alle imprese che sono soggette al suddetto regime di riconoscimento tariffario per l'anno 2024 e 2025;
- ai fini delle determinazioni degli ammontari di perequazione, le imprese distributrici comunicano, in ciascun anno t , tramite il sistema telematico reso disponibile dalla CSEA, le grandezze di scala relative ai valori di consuntivo dell'anno $t-1$ rilevanti per i meccanismi di perequazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa;
- definire le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei saldi di perequazione di cui agli articoli 36 e 37 del TIT per gli anni 2024 e 2025.

DETERMINA

Articolo 1

Tempistiche di messa a disposizione dei dati e di determinazione dei saldi di perequazione per le imprese non soggette ai criteri ROSS

- 1.1 Con riferimento alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e misura di cui all'articolo 36 del TIT e alla perequazione dei costi di trasmissione di cui all'articolo 37 del TIT, ai fini di quanto previsto dal comma 35.5 del TIT ed in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 35.6 del TIT medesimo:
- a) entro il 31 luglio di ciascun anno t , le imprese trasmettono alla Cassa, con le modalità dalla medesima definite ed in coerenza con quanto disposto nell'Allegato A alla presente determinazione, le informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - b) entro il 15 settembre di ciascun anno t , la Cassa invia a ciascuna impresa distributtrice apposite comunicazioni preliminari dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - c) entro il 15 ottobre di ciascun anno t , le imprese possono inviare alla Cassa, con le modalità dalla medesima definite, eventuali rettifiche delle informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - d) entro il 15 novembre di ciascun anno t , la Cassa invia a ciascuna impresa distributtrice le comunicazioni definitive dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - e) entro il 15 dicembre di ciascun anno t , le imprese distributtrici versano alla Cassa gli importi dovuti in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$;
 - f) entro il 31 dicembre di ciascun anno t , la Cassa eroga a ciascuna impresa distributtrice quanto dovuto in relazione ai meccanismi di perequazione di

- competenza dell'anno $t-1$;
- g) entro il 30 aprile di ciascun anno, le imprese possono inviare alla Cassa, con le modalità dalla medesima definite, eventuali rettifiche delle informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativi agli anni precedenti;
 - h) entro il 31 maggio di ciascun anno, la Cassa invia a ciascuna impresa distributrice le comunicazioni finali dei risultati di perequazione relativi agli anni precedenti in esito alle eventuali rettifiche di cui al precedente punto g);
 - i) entro il 30 giugno di ciascun anno, la Cassa e le imprese distributrici versano gli importi di conguaglio in relazione ai meccanismi di perequazione di competenza degli anni precedenti eventualmente dovuti in esito alle rettifiche di cui al precedente punto g).

Articolo 2

Modalità di gestione dei meccanismi di perequazione generale di cui al Titolo VIII del TIT

- 2.1 Le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei saldi di perequazione di cui agli articoli 36 e 37 del TIT per gli anni 2024 e 2025 sono disciplinate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 La presente determinazione è trasmessa alla Cassa ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 27 novembre 2025

Il Direttore
Marta Chicca